



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "VIA ARETUSA"

Via Aretusa, 5 - 00155 ROMA- Tel./fax 062292314- Tel.0622796702
Cod. Mec. RMIC8E100R-C.F.97714000581-MunicipioV - e-mail - rmic8e100r@istruzione.it -
PEC: RMIC8E100R@PEC.ISTRUZIONE.IT Sito www.icaretusa.gov.it - Codice Univoco UF9EKZ

Circolare N. 61

Roma, 23/10/2019

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Agli alunni
Ai genitori
All'Albo

Oggetto: Regolamento concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni. Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza.

Vista la C.M. 105/1975 Disciplina durante l'intervallo;

Visto il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti);

Visto il DPR 275/99;

Vista la legge 626/94 e il D.leg. 81/08 : Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente) : individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

Visto il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24/06/1998 n. 249);

Visto il D.L. 01/09/2008 n. 137 art. 2 e il D.M. n.5/09 sulla Valutazione del comportamento degli studenti;

Vista la L. 107/2015 art. 1.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

rende noto a tutti: personale docente, non docente, genitori, alunni il Regolamento mediante:

- affissione all'albo della scuola,
- consegna di una copia del regolamento per plesso scolastico con allegato foglio firma P.P.V. ,
- pubblicazione sul sito,
- informazione ai genitori attraverso i docenti che si impegnano a comunicare alle famiglie e al DS eventuali comportamenti scorretti con riferimento al Regolamento d'Istituto, invitano i genitori a far rispettare al figlio la regolare frequenza e l'orario di ingresso e gli alunni a mantenere un comportamento corretto all'entrata della scuola, durante gli intervalli, il cambio degli insegnanti e gli spostamenti nell'edificio;
- **fornisce** in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza..

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del

personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10); DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL 2006-09 e CCNL 2016/2018); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 – Legge n.312 dell'11/07/80).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono loro affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

PREMESSA

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01).

Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, Decreto legislativo 31 marzo 1994, pubblicato sulla G.U. n.°149 del 28 giugno 1994.

Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n.°297/1994 articoli n.° 535/540 e il nuovo Codice Disciplinare CCNL 2016-18.

Per le funzioni del personale docente vale il CCNL 2006/2009 e il CCNL 2016/18.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'**obbligo della vigilanza** abbia **rilievo primario** rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente il seguente Regolamento.

Art. 1 - Vigilanza ed orario di servizio

- 1) La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dai docenti in servizio. Non rientra tra i doveri dei docenti la vigilanza degli alunni al di fuori dell'edificio scolastico.
- 2) Accoglienza. Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti) – “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”.
- 3) Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della “**culpa in vigilando**”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.
- 4)

Art. 2 - Norme di servizio

- 1) Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni; tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
- 2) Il docente è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe.
- 3) Durante le ore di lezione non è permesso ai docenti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso il docente affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.

- 4) I docenti , durante le eventuali **ore a disposizione**, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell'orario di servizio.
- 5) Il docente di sostegno deve segnalare al coordinatore di plesso l'assenza dell'alunno seguito o degli alunni seguiti per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti.
- 6) Il docente IRC deve altresì segnalare al coordinatore di plesso l'assenza degli alunni che non si avvalgono dell'IRC.

Art. 3 Sostituzioni di colleghi assenti.

La sostituzione dei colleghi assenti è classificata secondo due tipologie:

a) sostituzioni di tipo ordinario;

b) sostituzioni in caso di emergenza, con rischi per gli alunni a causa di mancata vigilanza.

Alla sostituzioni di colleghi assenti nell'ambito della tipologia **"a"** si procede secondo il seguente ordine di priorità:

- incarico al docente con eventuali ore a disposizione; in caso di più docenti l'incarico è conferito prioritariamente al docente titolare della classe nella quale si è verificata l'assenza;
- incarico a docente in compresenza in altra classe;
- nella Scuola Primaria, in deroga ad altre eventuali disposizioni, incarico conferito ad altro docente impegnato in progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti.

La tipologia **"b"** si configura in caso di assenze improvvise e/o di impossibilità di provvedere alla sostituzione mediante la procedura **"a"** e quando l'assenza del docente determina una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza. In tale eventualità si procede nel seguente ordine di priorità:

- vigilanza temporanea affidata al collaboratore scolastico, ove questo non implichi l'abbandono di altri importanti settori o compiti di vigilanza;
- in deroga ad altre disposizioni, incarico conferito al docente di sostegno in compresenza con il docente di classe laddove l'alunno disabile sia assente o assistito da AEC/Specialista;
- incarico conferito al docente in compresenza con il docente di IRC in caso di assenza degli alunni non avvalentesi dell'IRC;
- in caso di assenza del docente di classe il docente di IRC lo sostituirà svolgendo attività comuni in caso di presenza di alunni che non si avvalgono dell'IRC;
- in caso di assenza del docente di classe il docente di sostegno lo sostituirà svolgendo attività didattica.

Il docente coordinatore di plesso o, in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità totale di servizio, dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

Art. 4 - Malesseri/infortuni

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente:

a) richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;

b) provvederà ad avvisare i familiari;

c) nelle situazioni di particolare gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 112).

In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, entro la fine dell'orario di servizio, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza del docente;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di allertare subito il 112. In caso l' alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

In particolare:

In caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che se ne appurino i fatti e la responsabilità ed si attivino le procedure opportune. Per quanto riguarda le azioni da attivare, i docenti si devono attenere al Regolamento per la sicurezza che ogni plesso ha in custodia e, in caso di incidente, stilare immediatamente una relazione da consegnare agli uffici per l'espletamento delle opportune pratiche. E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che, nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati, l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale. **E' altresì necessario far firmare ai genitori il ritiro o la permanenza a scuola degli alunni infortunati.**

Art. 5 – Riammissione in caso di trattamento con suture/medicazioni/apparecchi gessati

All'alunno che si trovi in presenza di medicazioni, suture o apparecchi gessati, viene richiesta una dichiarazione dei genitori che si assumano la piena responsabilità della frequenza scolastica del proprio figlio/a.

Nel caso in cui la scuola sia in possesso di un referto medico (correlato ad un evento esterno o interno alla Scuola, come ad es. un infortunio) con indicazione di una prognosi, per la riammissione anticipata rispetto al periodo di prognosi di guarigione indicata, è necessario un certificato dove sia specificato che da un punto di vista medico non ci sono ostacoli a che l'alunno possa frequentare le lezioni. Il certificato non è richiesto se tale indicazione è contenuta nel referto medico relativo all'incidente.

La suddetta certificazione è necessaria al fine di adottare le eventuali misure organizzative ritenute opportune per la permanenza negli ambienti scolastici dell'allievo con suture o apparecchi gessati e per superare le norme antinfortunistiche che, in presenza di una specifica prognosi, di fatto impedirebbero la frequenza scolastica per lunghi periodi.

Il Dirigente Scolastico adotterà le eventuali misure organizzative ritenute opportune per garantire la permanenza negli ambienti scolastici dell'allievo.

Art. 6– Somministrazione Farmaci

Secondo la normativa vigente la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni, a fronte della presentazione di certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno, con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia, indicazioni che un eventuale sovradosaggio non comporti conseguenze rilevanti).

A seguito della richiesta il D.S.:

- Individua nella struttura scolastica un luogo fisico idoneo alla conservazione;
- Concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali durante l'orario scolastico ai genitori, o loro delegati, per la somministrazione del farmaco.

Ove non già autorizzata ai genitori, la somministrazione dei farmaci può essere garantita, previo accertamento della relativa disponibilità, dagli operatori scolastici. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente e ATA che abbia seguito i corsi specifici di primo

soccorso ai sensi della Legge n. 626/94 e del D.lgs. 81/2008 o i corsi di formazione tenuti dalle ASL.

Resta prescritto il ricorso al Servizio Sanitario di Pronto Soccorso (112) qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

In caso di sospetta pediculosi, i docenti informano per iscritto le famiglie che dovranno provvedere alla profilassi consultando il proprio pediatra.

Art. 7 - Vigilanza sugli alunni

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. Il docente è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.

E' il caso di evidenziare che l'art. 2048 , 3° c . del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto E' necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc) . La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso . I "precettori " non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso . (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit. , ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano , evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione. Si veda , anche, Cass. .3.2.72, n.260 ove si afferma che " la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani. Sia che si applichi l'art. 2048 c.c. o l'art. 2043 c.c., con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso.

*Si sottolinea , infine, che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e , per il suo tramite al personale docente , **non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da quelli commesso**. Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell'art.2048 , 1° c., e quella del precettore , ex art.2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato , non sono tra loro alternative ma concorrenti , poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa in vigilando, non anche da quella di colpa in educando , " rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti " (cfr. Cass. 21 settembre 2000, n.12501, in Giust. Civ., 2000, I, 2835 ; cfr. anche Cass. 26 novembre 1998 n.11984, in Giust. Civ. mass. 1998, 2460 , secondo cui l'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori, ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno causato dai loro figli , è desumibile anche dalla condotta di questi in violazione di leggi e regolamenti. Si ricorda che, nel procedimento civile il docente non è parte (l'azione risarcitoria va promossa nei confronti della P.A. che è la sola legittimata passiva); pertanto, egli non partecipa ad un processo in cui si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità della P.A. che ha come suo presupposto la colpa dell'insegnante.*

L'esclusione dell'azione diretta contro il docente, solo in apparenza costituisce un vantaggio, mentre potrebbe rivelarsi al contrario una menomazione del suo diritto di difesa e un mero differimento di un suo coinvolgimento processuale (dinanzi alla Corte dei Conti) nell'ambito di una azione di rivalsa nei suoi confronti da parte della P.A. condannata al risarcimento del danno).

Durante gli intervalli, i docenti sono tenuti alla vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario **che stazionerà lungo i corridoi ed all'ingresso dei bagni.** Durante l'intervallo, qualora le condizioni climatiche lo consentano e il docente lo ritenga opportuno, gli alunni possono uscire dalle aule ed effettuare la ricreazione all'aperto; in ogni aula la porta sarà possibilmente chiusa e almeno una finestra aperta per consentire un adeguato ricambio d'aria.

I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula (arrivo 5 minuti prima dell'inizio della lezione). Il docente non impegnato nell'ora successiva attenderà l'arrivo del collega in orario. Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti.

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo del docente tenendo un comportamento corretto.

Al termine dell'orario di entrata i cancelli esterni di ingresso devono rimanere chiusi per tutta la durata delle lezioni e aperti almeno 15 minuti prima dell'orario di uscita.

Il collaboratore scolastico deve provvedere a far defluire entro breve tempo dall'orario d'entrata e in particolare dall'orario di uscita tutte le persone che stazionino all'interno dei cancelli e nel giardino.

Per motivi di sicurezza si ricorda ai genitori che durante l'attesa dell'uscita da scuola non è assolutamente consentito lasciare incustoditi i bambini più piccoli. Gli spazi e le attrezzature ludiche sono riservati solo al "tempo scuola".

Una volta affidati ai propri genitori o familiari, i bambini non devono rientrare nei locali della scuola (atrio, bagni, scale, aule) per riprendere alcunché tranne occhiali o abbigliamento e solo in questo caso i minori dovranno essere accompagnati dal personale scolastico.

Art. 8 – Divieti

Ai genitori e a tutto il personale è vietato fumare nei locali scolastici e nelle pertinenze secondo la normativa vigente.

E' consentito l'accesso ai soli fotografi autorizzati per fare foto di classe /sezione.

E' inoltre fatto divieto a tutto il personale e agli alunni:

- Utilizzare i canali social in ambito istituzionale ma solo in ambito domestico (personale/genitori/alunni);
- distribuire materiale di propaganda agli alunni e ai genitori all'interno della scuola senza autorizzazione del D.S.;
- l'accesso di veicoli, fatta eccezione per i fornitori e i genitori dei bambini diversamente abili;
- introdurre animali di qualsiasi taglia, se sprovvisti di museruola e attrezzatura igienica fermo restando le restrizioni a norma di legge;
- Ai rappresentanti librari di proporre testi durante lo svolgimento delle lezioni, ciò sarà consentito solo al di fuori del suddetto orario;
- **Non è consentito, per motivi di sicurezza, lasciare liberi di giocare i bambini nel giardino e negli spazi scolastici adiacenti, dopo l'orario di uscita.**
Ogni genitore, o chi ne fa le veci, è l'unico responsabile dell'incolumità del minore;
- In caso di ricevimento dei genitori, i minori non saranno ammessi all'interno dell'Istituto e, se del caso solo sotto la diretta ed unica responsabilità dei genitori;
- Utilizzare a scopo personale cellulari/tablet durante l'intero orario scolastico e di servizio tranne che per scopi didattici nell'ambito di una progettualità o organizzazione autorizzati dal Dirigente scolastico.

Art. 9 - Assenze alunni

Il docente controllerà le assenze degli allievi, eventualmente segnalando anomalie all'attenzione del D.S. tramite la segreteria didattica, per le opportune comunicazioni alla famiglia, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.

In caso di assenza per malattia infettiva la riammissione a scuola avviene dietro presentazione di certificato medico vidimato dalla ASL.

Art. 10 - Rapporti docenti/alunni

I docenti, nel rapporto con gli alunni, colloquiano in modo pacato e non ricorrono ad alcuna forma di intimidazione. Comportamenti scorretti o lesivi della dignità del personale o dei compagni da parte degli alunni vanno annotati sul registro per i provvedimenti del caso. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni e per comportamenti particolarmente gravi, oltre che annotare i fatti sul registro di classe è opportuno avvisare la presidenza, evitando sempre di lasciare incustoditi gli alunni.

I docenti saranno puntuali nella correzione e consegna degli elaborati e coerenti, al momento della valutazione, con i criteri concordati e comunicati alle famiglie.

Art. 11 - Uscita alunni

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti a vigilare sugli alunni durante l'uscita dalla scuola, assicurandosi che tutta la classe esca ordinatamente. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno per favorire l'ingresso /uscita degli alunni e lasciare libero il passaggio. A tal fine, l'uscita degli alunni sarà segnata da un doppio suono di campanella.

In particolare per la Scuola dell'Infanzia e Primaria:

a) gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, l'alunno non può essere affidato ad altro minore o tornare a casa da solo.

L'art. 19 bis della L. 172 del 4 dicembre 2017 autorizza la scuola e i docenti a consentire l'uscita autonoma degli studenti di scuola secondaria di 1° grado i cui genitori abbiano firmato la relativa liberatoria.

Nel caso esista una sentenza del Tribunale dei minori, questa deve essere consegnata dal genitore affidatario agli Uffici amministrativi che provvederanno ad informare i docenti.

Al fine di garantire comunicazioni urgenti o per situazioni di emergenza i genitori devono lasciare oltre il proprio, altri recapiti **utili** all'ufficio di Segreteria nonché gli eventuali cambi di dati anagrafici. In caso di uscita anticipata del singolo alunno, si contempla la presa di consegna da parte di genitori /affidatari o di persone da loro delegate.

b) I docenti in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente i tempi d'attesa e contatti telefonici, contattano in ultima analisi le forze dell'ordine, attendendo, insieme al personale ATA presente, l'arrivo. Per quanto riguarda gli alunni delle classi a tempo corto, i docenti esperiti inutilmente i tempi di attesa e contatti telefonici, affidano gli stessi alunni alle classi a tempo pieno (parallele o meno numerose).

c) Le norme dei precedenti punti "a" e "b" si applicano anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione.

Art. 12 - Cambio ora lezione

I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico; se i collaboratori sono già impegnati, si pregano i docenti di **effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile.**

I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità. Durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso agli uffici di Segreteria..

Art. 13 - Esperti esterni

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di “esperti” a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente scolastico.

Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. **In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente.** Pertanto nel caso di intervento in classe di “esperti” l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l' “esperto” per la durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a Scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini.

Art. 14 - Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 15 - Spostamento alunni

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

La sorveglianza nella palestra è affidata al docente e quando è possibile ad un collaboratore scolastico; gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva.

Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza.

Segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Art. 16 - Frequenze irregolari

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardi continui fino ad un massimo di tre, il referente/docente di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente.

Art. 17 - Mensa

Il servizio mensa si effettua per quegli alunni che ne fanno espressa richiesta. I docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti.

Durante la refezione scolastica i collaboratori scolastici non “sostituiscono” i docenti, ma semmai si “affiancano” ad essi. Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale (lavarsi le mani,...) e, durante il pranzo li controlleranno educandoli a comportamenti corretti.

Art.18 - Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito (C.M.n.291/92).

La scuola considera i viaggi d'istruzione e le visite guidate parte integrante e qualificante dell'offerta formativa.

Le visite e i viaggi d'istruzione dovranno rientrare nella programmazione generale di inizio anno adottata dagli Organi Collegiali, rispondere alle finalità ed agli obiettivi culturali e formativi indicati dal Collegio Docenti. Il consenso scritto, per la partecipazione alle uscite didattiche, deve essere acquisito, di volta in volta, dai genitori degli alunni o di chi esercita la patria potestà. Gli alunni sprovvisti di autorizzazione verranno accolti in altre classi /sezioni.

Gli accompagnatori saranno i docenti delle sezioni /classi del Circolo in rapporto deliberato dagli OO.CC. affinché sia garantita la sicurezza e il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati.

Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili è prevista la presenza di un docente di sostegno e/ o dell'unità AEC eventualmente assegnata al bambino.

In sezioni e classi in cui vi sia la presenza di bambini con problemi particolarmente gravi può essere prevista la partecipazione del genitore dell'alunno, su autorizzazione della Dirigenza.

Le visite guidate hanno la durata massima di un giorno: qualora si concludano prima del normale orario delle lezioni le classi /sezioni osserveranno la delibera del C.d.I. n. 183 verbale del 02/10/2019.

Qualora venisse superato, per cause di forza maggiore, l'orario scolastico, i docenti sono tenuti ad avvertire tempestivamente la scuola e/o il genitore rappresentante di classe del ritardo e della presunta ora di rientro.

Art. 19 - Valutazione del comportamento degli studenti

In sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento di ogni studente anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dall' istituzione scolastiche fuori dalla propria sede. La partecipazione ai progetti extra-curricolari dovrà avere una ricaduta sulla valutazione finale. La valutazione del comportamento è espressa secondo i criteri deliberati dagli organi collegiali ed esplicitati nel PTOF.

Art 20 - Registri.

Ogni docente deve tenere aggiornato il registro di classe e il registro disciplinare.

I registri cartacei non possono essere portati fuori dalla scuola.

Non è consentito affidare agli alunni registri e materiale didattico. In caso di necessità i docenti potranno affidarsi al personale ausiliario.

Art. 21 - Tabella A – Profilo di area del personale A.T.A. (C.C.N.L. 1999 confermata nel C.C.N.L. 2006/09 e nel C.C.N.L. 2016/18) (Personale A.T.A.)

Area A - “ E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e del pubblico;” I collaboratori scolastici si pongono in atteggiamento di controllo e di vigilanza 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Hanno anche il compito di vigilare sul tragitto che va dal cancello di ingresso fino all'entrata in classe.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 29.11.2007) ed è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza. All'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane, ai cambi di turno degli insegnanti nelle classi debbono accertarsi di eventuali ritardi o assenze dei docenti e comunicarli all'ufficio di segreteria. Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.

Art. 22 - Assemblee sindacali/sciopero

La scuola è considerato un servizio pubblico essenziale. Il personale esercita il diritto di sciopero nell'ambito delle leggi e delle discipline contrattuali e in particolare della contrattazione di istituto.

In caso di assemblea sindacale, la scuola deve assicurare i servizi minimi e in particolare la vigilanza all'ingresso principale della scuola e il servizio di centralino telefonico. Il personale della scuola ha diritto a partecipare alle assemblee sindacali in orario di lavoro fino a 10 ore per anno scolastico, mantenendo la retribuzione. L'adesione all'assemblea, data nei termini previsti dal DS è irrevocabile. Il DS sospende il servizio solo nelle classi i cui docenti partecipano all'assemblea e ne dà comunicazione alle famiglie. Il DS può fare adattamenti di orario e sostituire il personale aderente all'assemblea con altro docente a disposizione o che deve recuperare ore o è disposto a fare ore eccedenti. In caso di sciopero si devono garantire le seguenti prestazioni:

a. Lo svolgimento degli scrutini finali;

b. Gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni

c. La vigilanza sui minori ove siano presenti e sulla refezione

In caso di sciopero del personale, la scuola informerà con congruo anticipo i genitori, tramite avviso scritto in vetrata e tramite avviso sul diario o sul RE dell'indizione dello sciopero.

Il Dirigente Scolastico sulla base della comunicazione "volontaria" di adesione da parte del personale valuterà se sospendere integralmente o parzialmente il servizio: in quest'ultimo caso ogni genitore dovrà accertarsi prima di affidare il proprio figlio alla scuola, che le insegnanti della sezione/ classe siano presenti.

In riferimento alla legge 146/90 si sottolinea che i servizi minimi essenziali non riguardano la quotidianità dell'attività didattica che può essere interrotta o completamente sospesa.

Per le assemblee sindacali la variazione dell'orario di lezione deve essere comunicata per iscritto alle famiglie con congruo anticipo.

Art. 23 - Ricevimento dei genitori.

I docenti non devono convocare i genitori degli alunni nel loro orario di lezione, ma possono convocarli in orario extracurricolare, previa comunicazione scritta o durante l'orario di ricevimento.

Art. 24 - Uso dei laboratori e delle aule speciali

E' consentito l'utilizzo a fini didattici di attrezzature, suppellettili e laboratori in dotazione della scuola a tutti i docenti..

I docenti devono programmare anticipatamente l'uso dei laboratori e l'accesso all'aula computer.

I laboratori e le aule speciali possono essere usati dopo aver firmato il registro dei laboratori.

I docenti che desiderano far uso dei laboratori devono fare richiesta alla presidenza, perché si possa redigere un calendario d'accesso ed evitare sovrapposizioni. I laboratori e le aule speciali, dopo l'uso, devono essere lasciati in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, il docente prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati all'alunno.

Il docente avrà cura, all'inizio e alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante deve segnalare tempestivamente eventuali guasti o danni notati nel materiale, nelle apparecchiature e nei laboratori.

I docenti devono concordare con i propri alunni norme di corretto uso di laboratori e aule speciali.

Art. 25 - Accesso ai locali scolastici.

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione del DS.

Lo stesso vale per i tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale che devono munirsi di tesserino di riconoscimento. I genitori non possono accedere alle classi. Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire della collaborazione del personale della scuola.

Art. 26 - Sicurezza

È opportuno prendere visione del documento di valutazione dei rischi (T.U. 81/08), del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.

Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.

Ove non diversamente disposto, la programmazione, effettuazione e verifica delle prove di evacuazione sono delegate, per ciascun plesso/sede, agli addetti al servizio di evacuazione ed emergenza. Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno quattro nell'anno scolastico; prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime. Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti diversamente abili

Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte, ecc;
- presenza di porte, finestre, armadi, ecc. dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere, ecc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti, ecc;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico - che dovranno risultare sempre apribili - il locale collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori, ecc. privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici, ecc; impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre;

In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni ed istruzioni comportamentali.

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al DS eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato, il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

Eventuali aree transitabili nella disponibilità della scuola non possono essere riservate a parcheggio per i veicoli del personale dipendente e di eventuali visitatori istituzionali.

Tale regolamento viene pubblicato anche sul sito dell'istituto.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Donatella Gentilini)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993